

Guardia, ma sì a guadagnarsi con la minor fatica possibile la pattuita mercede;

7. Essere impossibile, permesse le supplenze, impedire gli abusi; impossibile al capitano conoscere sul momento se il sostituto sia opportuno sì o no; impossibile vietare gli arbitrii nell'ammetterne più del bisogno;

8. I danni alla società per la mancanza d'una persona agli altri doveri che le incombono nel giorno in cui è chiamata al servizio, essere circostanze assolutamente eccezionali; esserlo molto più dopo la vostra deliberazione del 19 luglio, che tolse l'eccessivo numero di esenzioni dall'obbligo della guardia, e diminuì in conseguenza a ciaschedun milite la sua parte di peso; a queste circostanze eccezionali potersi provvedere dalla prudenza dei capitani con permessi di qualche ora, e con l'uso delle facoltà loro concesse dall'art. 152 del Regolamento, relative appunto ai permessi;

9. Le ragioni degli avversarii alla proposta esser tali che proverebbero troppo, che introdurrebbero un sistema ancora più largo del presente, che farebbero delle sostituzioni la regola ordinaria, riducendo la milizia cittadina un corpo composto di persone in gran parte mercenarie;

10. Doversi, quando ogni sistema presenta qualche inconveniente, scegliere quello che contribuisce di più al decoro della Guardia ed all'autorità morale che compete a questa istituzione popolare; e doversi, quando ogni sistema può ferire delle individualità, sceglier quello che si fonda sull'assoluta e democratica eguaglianza degli obblighi, e sulla esclusione dei privilegi; quello infine che vige come legge presso le nazioni libere, che ci hanno preceduti in questa istituzione.

Queste furono le cose principalmente discusse da una parte e dall'altra: questi i motivi pei quali tre dei vostri commissarii dissentono dalla proposta Tornielli-Ruffini, e gli altri sei vi assentirono e vi consigliano di accettarla.

Sulla seconda proposta dei due nostri colleghi, la Commissione ravisò nel sistema adottato dall'art. 151 del Regolamento organico una delle cause di quelle mancanze e di quelle irregolarità, che i capi della milizia cittadina dichiarano troppo frequenti.

Le pene pecuniarie sono troppo ineguali per le diverse condizioni economiche delle guardie; e la difficoltà incontrata e non superata per esigerle, favorì l'impunità, ciò che produce sempre pessime conseguenze. Sia pur dolce la pena; ma, inflitta una volta, bisogna che sia inevitabile.

Convenne adunque la Commissione con gli autori della proposta, che le multe abbiano a farsi meno frequenti; e che l'Ufficio non abbia a seguire strade troppo lunghe per l'esazione di esse.

Convenne pure che nella punizione delle mancanze abbia ad adoperarsi la molla dell'onore, sempre potente nelle milizie, e certo potentissima nella Guardia civica.

Adottò perciò il sistema proposto dai colleghi Tornielli e Ruffini, però con qualche modificazione non essenziale, per renderlo sempre più